

# COMUNE DI CUPELLO

## Provincia di Chieti

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ASSISTENZA E DIFESA LEGALE DELL'ENTE

NEL \_\_\_\_\_

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale

con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma

dell'art.1372 del codice civile,

### TRA

il Comune di Cupello, nella persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il

Comune stesso (C.F. 83000250692 e P.IVA 00254760697) in nome, per conto e

nell'esclusivo interesse del quale agisce in qualità di Responsabile dell'Area Affari

Generali, in virtù del decreto sindacale di nomina prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito

indicato più brevemente **COMUNE**;

### E

l'avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con studio professionale a

\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_, di seguito indicato più brevemente

**PROFESSIONISTA o LEGALE.**

### PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, si

autorizzava l'avvio di una procedura per l'affidamento di un incarico mediante

convenzione per attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale dell'Ente nel

ricorso / procedimento \_\_\_\_\_;

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il disciplinare ed affidato al

professionista l'incarico per l'assistenza legale e per la difesa del Comune di

Cupello;

## CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

**1** – Il Comune di Cupello, come sopra rappresentato ed in esecuzione della determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_, conferisce mandato all'avvocato \_\_\_ di rappresentare, difendere ed assistere il Comune di Cupello nel ricorso/procedimento \_\_\_ dinanzi al \_\_\_ valore della causa \_\_\_.

**2** - L'incarico comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi pubblici dei quali è titolare l'amministrazione comunale in relazione alla vicenda oggetto del procedimento, ivi inclusa l'assistenza di amministratori e funzionari coinvolti nel procedimento, la consulenza anche con redazione ove richiesto di pareri scritti, di memorie e tutte le attività di rappresentanza e difesa in giudizio. L'incarico ha natura esclusivamente professionale e non dà luogo a rapporto di impiego né pubblico né privato.

**3** – Il professionista si impegna a svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica professionale e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Comune di Cupello. Si impegna altresì a fornire tempestiva, costante e completa informazione all'ente relativamente alla pratica affidata con il mezzo più celere agli indirizzi sopra indicati nei quali, ad ogni effetto, il Comune di Cupello elegge domicilio. Si impegna altresì a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti.

Il professionista si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti.

In caso di soccombenza del giudizio il Comune procederà alla riduzione del 5% del compenso pattuito.

In caso di pronunce di mero rito (giurisdizione, competenza o estinzione) o in caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, si procederà alla riduzione del 50%.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune, sempre e comunque secondo i minimi tariffari.

**4** – Il compenso per la prestazione complessiva è convenuto in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), comprensivo di \_\_\_\_\_ / oltre \_\_\_\_\_, che il Comune corrisponderà in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, previa presentazione di apposita notula/fattura che dovrà essere vistata dal Responsabile dell'Area Affari Generali.

**5** – Il professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza; il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso

gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività professionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista è tenuto a formulare proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni ed a prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, anche ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire l'esposizione dell'Amministrazione a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

L'avvocato è tenuto inoltre a richiedere l'unificazione dei giudizi aventi la stessa causa e/o oggetto.

**6** – Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, in quanto non esattamente quantificabili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente, il legale non potrà

rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario, senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

**7 –** L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporto d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

**8 –** Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto l'Avvocato è tenuto a rispettare l'art. 24 del Codice Deontologico forense.

In particolare, in attuazione della suindicata disposizione deontologica, l'Avvocato:

- a) deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;
- b) nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti di ogni genere,

anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale;

c) deve tener conto che il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico;

d) deve comunicare all'Amministrazione l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta;

e) deve tener conto che il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

**9 –** Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

Nei casi in cui il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per l'avvocato affidatario dei servizi legali, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

**10 –** Il Comune ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale

nominato, previa comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (pec),

con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di

corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

**11** – Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata sino al

momento della rinuncia.

**12** – Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e

del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa

richiesto dal legale.

**13** – Le parti si danno atto che il legale è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale presso la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, polizza n.

del \_\_\_\_\_ con un massimale di € \_\_\_\_\_.

**14** – Il professionista incaricato si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi

al presente contratto, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010. A tal fine si dà atto che il

Codice Identificativo di Gara è \_\_\_\_\_ .Il presente contratto si risolverà di diritto

in caso di violazione delle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**15** – La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione

integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale

anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**16** – L'avvocato è tenuto a gestire il trattamento dei dati personali nel rispetto della

normativa vigente di derivazione comunitaria in materia di privacy. L'avvocato è

individuato dall'Amministrazione come responsabile del trattamento dei dati personali

necessari per le attività e finalità di cui al presente contratto. È fatto divieto

all'avvocato e al personale dallo stesso impiegato nei servizi affidati ad utilizzare le

informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti

l'attività stessa.

Il professionista si impegna ad osservare il segreto d'ufficio per le notizie riguardanti

l'Amministrazione di cui dovesse venire a conoscenza sia attraverso lo studio dei

fascicoli sia per altra fonte.

**17** – Per quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti rinviano alle norme

del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed

alle relative tariffe professionali.

**18** – La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a

carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Per il Comune* IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL PROFESSIONISTA

Avv.